



COMUNE DI TORRE DE'ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026
P. IVA 00684180169
e-mail: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DELIBERANTE

PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014

Amministrazione indicente Comune di Torre de' Roveri	Data e numero nota convocazione 29 luglio 2022 alle ore 10,00
Comune di Comune di Torre de' Roveri	Proponente MC Garlet

PREMESSO che:

- in data 22 dicembre 2020 prot. n. 5504 la società Mc Garlet s.r.l di Albano Sant'Alessandro, ha inteso proporre all'Amministrazione Comunale uno specifico progetto urbanistico ed edilizio finalizzato alla realizzazione di nuovo insediamento produttivo agroalimentare nell'ambito dell'ex area Scarpellini, da assumersi in variante al PGT, mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i.;
- l'area "ex Scarpellini" si caratterizza per essere un'area della rigenerazione anche ai sensi e per gli effetti del PTR approvato dal consiglio regionale con atto n. XI/411 del 19 dicembre 2018, trattandosi di area agricola già utilizzata da attività economica interessata da fenomeni di dismissione/abbandono totale tali da comportare degrado ambientale ed urbanistico;
- la rigenerazione dell'area "ex Scarpellini" rappresenta un'occasione per dare vita ad un'operazione di riequilibrio territoriale ed ambientale volta al miglioramento di tipo paesaggistico con una efficace ridestinazione funzionale che preveda inserimento di usi attivi e propulsivi per il territorio e la eliminazione del degrado esistente;
- rispetto agli obiettivi di rigenerazione urbana, l'area "ex Scarpellini" può consentire un riuso per funzioni produttive agroalimentari purché siano verificate le condizioni per il miglioramento del paesaggio naturale e artificiale e la dimostrazione di un riequilibrio degli spazi liberi in termini di permeabilità dei suoli ed attenzione al bilancio del consumo di suolo effettivo;

CONSIDERATO che il comune di Torre de' Roveri è dotato di strumento urbanistico generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09.12.2009 e successiva Variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2018, efficace con la pubblicazione sul BURL n. 47 del 21.11.2018, ed altre varianti minori, rettifiche e precisazioni al PGT;

VISTE le seguenti deliberazioni comunali:

- 1) Giunta comunale n. 66 del 2 agosto 2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di documento di orientamento che, tra gli altri ambiti individua, puntualmente l'ambito "ex Scarpellini" come ambito degradato - 3.1 cui è assegnato l'obiettivo da raggiungere della "Rigenerazione urbana e sociale";
- 2) Giunta Comunale n. 67 del 2 agosto 2019, recante "Indirizzi per la procedibilità della richiesta di realizzazione insediamento produttivo agroalimentare mediante SUAP nell'ambito dell'area ex Scarpellini";
- 3) Giunta comunale n. 79 del 21 ottobre 2019, recante "Documento di orientamento delibera Giunta comunale n. 66/2019. Studio di fattibilità per nuovo insediamento produttivo agroalimentare. Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex Scarpellini" con la quale si valuta positivamente lo studio di fattibilità, si dettano indirizzi e prescrizioni per le fasi successive di attuazione;
- 4) Giunta Comunale n. 52 del 29 giugno 2020 recante "Nuovo insediamento produttivo agroalimentare "Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex scalpellini. Proposta progettuale in variante al PGT- Approvazione schema accordo. Avvio consultazioni.";
- 5) Giunta comunale n. 98 del 14 dicembre 2020 recante "Iniziativa per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico delle imprese (SUAP) nell'ambito dell'area ex Scarpellini";
- 6) Consiglio comunale n. 36 del 21 dicembre 2020 recante "Iniziativa per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare Società McGarlet, in variante al PGT mediante sportello unico delle imprese (SUAP).";

RICORDATO che l'art. 8 del DPR 160/2010 sancisce il raccordo procedimentali con strumenti urbanistici e prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

PRECISATO che "In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione."

RICORDATO che nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio Comunale, il Proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;

CONSIDERATO agli effetti del procedimento VAS correlato con la proposta del progetto SUAP le determinazioni conclusive sono riassunte nei documenti costituenti la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

DATO ATTO che il progetto edilizio proposto comporta variazione della cartografia del PGT e la introduzione di una specifica disciplina di Piano;

VISTO l'articolo 97 della Legge regionale 12/2005 - Art. 97. (Sportello unico per le attività produttive):

1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

3-bis. Alla conferenza di servizi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 3, della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. La procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza. 5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

VISTO l'art.7, comma 8, della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 recante " Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.;"

OSSERVATO che in Regione Lombardia, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 97, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la disciplina dettata dall'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è da intendersi integrata dalle disposizioni regionali, siccome le due discipline recano in termini espliciti un richiamo reciproco, dal momento che il comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 fa "salva l'applicazione della relativa disciplina regionale";

PRECISATO che in coerenza con la scelta assunta dal legislatore regionale di riconoscere in capo ai Comuni le competenze e le connesse responsabilità in materia di pianificazione urbanistica, il citato art. 97 della L.R. n. 12/2005, dispone che "alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento" (comma 2), mentre non altrettanto dispone la legge riferendosi ad altri soggetti;

RICORDATO che per quanto attiene la variante urbanistica connessa all'approvazione del progetto SUAP, il passaggio in Consiglio comunale è unico, immediatamente a seguito della conclusione con esito favorevole della conferenza di servizi, come prescritto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è che ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, rimane pur tuttavia da ossequiare quanto prescritto dall'art. 97, rispettivamente commi 4 e 5bis, della L.R. n. 12/2005, ossia occorre procedere con il deposito del progetto in variante al PIANO di GOVERNO del TERRITORIO finalizzato alla raccolta di eventuali osservazioni (totale 30 giorni) e la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ad opera del proponente;

VISTO l'art. 10 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" - Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)";

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini anticendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.;"

CONSIDERATO che " la Conferenza di servizi -sia c.d. "istruttoria", sia "decisoria" e, quindi, anche quella propria del modello procedimentale - non costituisce un organo collegiale ma soltanto un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2007 n. 2107); tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla L. 241 del 1990 e attuato poi con specifiche varianti nelle diverse discipline di settore, è precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta pertanto modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi" o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi. Discende quindi da ciò che in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che,

pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma un modello di semplificazione amministrativa " (cfr. sullo specifico Cons. Stato, Sez. VI, 04.01.2002 n. 34 e 11.07.2002 n. 3917) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.05.2013 n. 2443 - link a www.giustizia-amministrativa.it);

RICORDATO che con la conferenza di servizi il legislatore non ha istituito un nuovo organo collegiale all'interno della pubblica amministrazione, ma ha introdotto un «procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore». Sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012. In tal modo, se da una parte la decisione finale adottata all'esito di una conferenza di servizi, deve armonicamente conciliare i vari interessi coinvolti; dall'altra, rimane fermo che i singoli atti amministrativi, che in esso si integrano, mantengono la loro autonomia e distinzione, in quanto espressione delle volontà espresse dagli enti coinvolti, nell'esercizio delle proprie funzioni. Le esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di integrazione e contemperamento degli interessi in gioco fanno sì che la legge preveda, in modo univoco, che l'amministrazione procedente debba comunque adottare una "determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi" (sia nel caso in cui la stessa si svolga in forma semplificata o in forma simultanea: art. 14-bis, comma 5, e art. 14-ter, comma 7) e che questa determinazione dell'amministrazione procedente "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati" (art. 14-quater, comma 1);

PRECISATO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 ter, della legge 241/90 e s.m.i. alla Conferenza di Servizi partecipano, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti, ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività

VISTO il provvedimento del Responsabile del SUAP, recante "ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO AL PROGETTO PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE MEDIANTE SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE (SUAP) NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I.";

DATO ATTO

che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza di Servizi i soggetti indicati nella lettera di convocazione dell'odierna Conferenza;


CONSTATATO che nessuno dei soggetti invitati è presente alla Conferenza mentre è presente il progettista e consulente del richiedente/proponente;

VERIFICATA la regolarità della convocazione;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Il responsabile del Settore ASSI SERGIO il giorno 29 luglio 2022, alle ore 10,00, dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. 12/2005 e loro successive modificazioni e integrazioni, concludere il procedimento di adozione di cui trattasi, in base al progetto inoltrato dalla società MC Garlet srl ad Albano Sant Alessandro a firma dell'arch. Raffaello Cattaneo, costituito dai seguenti elaborati e documenti:

- Allegato A - Modello permesso di costruire in variante
 - Allegato B - Relazione tecnico illustrativa
 - Allegato C - Documentazione fotografica
 - Allegato D - Tavola n. 1- Inquadramento territoriale
 - Allegato E - Tavola n. 2A, 2B, 2C- Rilievo dello stato di fatto
 - Allegato F - Tavola n. 3 - Dati planimetrici e urbanistici esistenti e di progetto
 - Allegato G - Tavola n. 4 - Planimetria generale di progetto
 - Allegato H - Tavola n. 5 - Profili territoriali
 - Allegato I - Tavola n. 6A, 6B, 6C - Edificio principale - Piante di progetto
 - Allegato J - Tavola n. 7A, 7B - Edificio principale - Sezioni e prospetti
 - Allegato K - Tavola n.8A, 8B, 8C- Raffronto
 - Allegato L - Tavola n.9- Abbattimento delle barriere architettoniche
 - Allegato M - Tavola n.10- Dispositivi contro le cadute dall'alto
 - Allegato N - Tavola n.11- Planimetria reti tecnologiche smaltimento rifiuti
 - Allegato O - Tavola n.12 - Progetto esecutivo delle opere a verde e di mitigazione
 - Allegato P - Relazione tecnica di asseverazione
 - Allegato Q - Relazione paesaggistica - vincolo D.Lgs 42/2004 fiume Zerra
 - Allegato R - Relazione indagine archeologica
 - Allegato S - Relazione geologico-geotecnica e sismica
 - Allegato T - Relazione e rilevazione delle concentrazioni di gas radon
 - Allegato U - Relazione invarianza idraulica
 - Allegato V1 - Impatto acustico
 - Allegato V2 - Requisiti acustici passivi per la parte Uffici
 - Allegato W - Valutazione progetto di prevenzione antincendio
 - Allegato X - Dichiarazione per dispositivi anticaduta
 - Allegato X1 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il versamento del contributo di costruzione
 - Allegato X2 - Domanda di variante allo strumento urbanistico
 - Allegato X3 - Relazione preliminare di indirizzo redatta dall'Amministrazione Comunale - parere espresso sullo studio preliminare
 - Allegato Y1 - Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
 - Allegato Y2 - Tavole IMC 01, IMC 02, IMC 03 - Progetto impianto termotecnico
 - Allegato Y3 - Progetto impianti elettrici
 - Allegato Z1 - Contributo di costruzione
 - Allegato Z2 - Ricevuta diritti di segreteria
 - Allegato Z3 - Ricevuta pagamento imposta di bollo
- Asseverazione Geologo allegato 6 (EX ALLEGATO 15 D.G.R. X/2616/2011)
oltre al Rapporto Preliminare ed al decreto di Pronuncia di non assoggettabilità a VAS della proposta in argomento;



Il Responsabile del settore rammenta che costituisce essenziale compito di questa Conferenza di Servizi, nell'odierna riunione deliberante, assumere le determinazioni relative all'adozione della decisione e che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui delegato non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Viene ceduta, quindi, la parola all'architetto Cattaneo che descrive ai presenti il progetto, alla luce della documentazione di cui sopra;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- 1) ARPA conferma il contributo espresso con nota 62169 del 16 aprile 2021 rimesso nella circostanza della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas del progetto in oggetto;
- 2) UNIACQUE nel confermare la posizione già espressa in sede di verifica di assoggettabilità a VAS per quanto attiene la rete acquedotto, aggiunge fornendo indicazioni tecniche in ordine al sistema di raccolta delle acque meteoriche e reflue di cui tenere conto in sede realizzativa. Quanto al sistema di raccolte delle acque meteoriche e reflue sono state fornite indicazioni tecniche di cui tenere conto durante il processo realizzativo con prescrizioni ed osservazioni anche in tema di invarianza idraulica;
- 3) ATS; nel parere viene evidenziato come la piattaforma degli scarti agroalimentari dovrà essere oggetto di particolare attenzione progettuale e soprattutto gestionale tenuto conto della necessità di prevenire odori, soprattutto nel periodo estivo più critico per le temperature - elevate. Servirà, dunque, definire modalità con cui verranno asportati i cassoni e prelevati i rifiuti da parte di ditta specializzata. Viene evidenziato in modo anche il tema rumore alla luce della vicinanza a ricettori residenziali esistenti (anche in termini di criterio differenziale).
- 4) ENAC: Nulla da rilevare salvo seguire le procedure di verifica presenti sul sito di ENAC;
- 5) SOPRINTENDENZA DI BRESCIA: per comodità si riproduce integralmente Prot. n. Class. 34.43.01 Fascicolo/ Torre de' Roveri Sotto fascicolo/ CDS Risposta al foglio prot. 2887 del 15-06-2022 (rif. ns. prot. 12458 del 15-06-2022) OGGETTO: Torre de' Roveri (Bg) - PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART. 7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA EX ART 14 TER DELLA L. 241/90 E S.M.I. Richiedente: Mc Garlet Con riferimento alla convocazione in oggetto, si ribadisce quanto già espresso in precedente nota di questo Ufficio, ns. prot. 6880 del 22-04-2021, che si allega alla presente. Dal momento che risulta pervenuta da parte di codesta Amministrazione un'istanza finalizzata all'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica, vs. prot. 3573 del 25-07-2022 (rif. ns. prot. 15308 del 25-07-2022), la valutazione paesaggistica ed il relativo parere saranno resi nell'ambito della specifica procedura attivata... omississ....";

VISTI

gli atti sopradescritti, i pareri acquisiti, le osservazioni pervenute, il Presidente ricorda ai soggetti partecipanti che la determinazione della Conferenza di Servizi, sostituirà a tutti gli effetti le intese, i nulla-osta o gli atti di consenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai fini della procedura in argomento.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina;

PRENDE ATTO che il progetto in argomento, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, replica sostanzialmente il progetto sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)/ Verifica di Assoggettabilità a VAS e che lo stesso è accompagnato dalle prescrizioni frutto del parere motivato favorevole assunto dalle Autorità di riferimento;

APPROVA il progetto in argomento, costituito dalla documentazione progettuale sopra indicata, con le prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri/prescrizioni soprarichiamate, in variante parziale al Piano di Governo del Territorio secondo gli elaborati sopra richiamati con l'introduzione di una specifica disciplina urbanistico - edilizia estesa anche adiacente l'area oggetto della variante parziale all'azonamento e delle norme degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) di TORRE de' Roveri, come risulta, appunto, dai documenti e dal progetto SUAP.

Di dare mandato al responsabile del Settore tecnico comunale:


- per la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ai soggetti convocati;
- per dare notizia del presente verbale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web comunale;
- ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto SUAP, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione;
- di trasmettere il presente verbale al Sindaco per quanto di propria competenza in relazione alle decisioni che competono al Consiglio Comunale in relazione al successivo processo di deposito e di pubblicazione degli atti costituenti il SUAP in variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Torre de' Roveri
- di depositare agli atti presso la sede del SUAP e del Comune di Torre de' Roveri il presente documento originale per le determinazioni circa la adozione della variante urbanistica parziale connessa con il predetto progetto SUAP.

La Conferenza di Servizi si conclude alle ore 11,00.

Allegati: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE / responsabile del settore



Class. 6.3 Fascicolo 2021.2.43.16

Spettabile

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

P.ZA C. SFORZA, 3

24060 TORRE DE' ROVERI (BG)

Email: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Comune di Torre De' Roveri. CONVOCAZIONE della CONFERENZA dei SERVIZI, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art 14 ter della L.241/90 e smi, RELATIVA AL PROGETTO DI S.U.A.P. PER nuovo insediamento agroalimentare. Rif. prot. n. 2887 del 15/06/2022, prot. ARPA n. 96755 del 15/06/2022

Con riferimento all'oggetto si comunica che non si ravvisano competenze poste in capo ad ARPA Lombardia dalla normativa vigente ai fini di una partecipazione al procedimento e/o a conferenza di servizi di tipo decisorio.

Al riguardo si fa presente che la normativa vigente non prevede per ARPA Lombardia l'obbligo di formulare pareri relativamente all'approvazione di progetti ma prevede che l'Agenzia si esprima nei casi in cui sia previsto l'assoggettamento a procedure di Valutazione Ambientale (VAS-VIA) o, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/05, qualora i progetti costituiscano variante adottata al Documento di Piano dello strumento urbanistico comunale.

La fase di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante si è già svolta e lo scrivente Ente si è espresso, in supporto alle autorità procedente e competente, con il contributo prot. ARPA n. 62169 del 16/04/2021.

Qualora il Comune voglia acquisire un parere inerente a nuova relazione previsionale d'impatto acustico degli interventi, ove diversa da quella esaminata nell'ambito del contributo espresso per la verifica di VAS, dovrà inviare specifica richiesta all'U.O. Agenti Fisici del Dipartimento di Bergamo, corredata della documentazione del caso.

Si fa presente quindi che questa comunicazione non può essere considerata assenso senza condizioni, mancando i presupposti normativi che riconoscono la titolarità ad ARPA Lombardia ad esprimere pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso in ordine al procedimento in oggetto.

Il responsabile della UO

Dott. Geol. PAOLO PERFUMI

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel: 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Referente dell'istruttoria: Dott. ssa Chiara Andriani tel.: 035.4221.894 mail: c.andriani@arpalombardia.it

Ghisalba, 28/03/2022

Prot. n. 15603/22 - MG/ma

pec: comune.farrederoveri@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
Piazza Conte Sforza, 3
24060 TORRE DE' ROVERI (BG)

OGGETTO: PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014. CONVOCAZIONE della CONFERENZA DEI SERVIZI, IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA EX ART 14 TER DELLA L.241/90 E S.M.I.

In merito alla comunicazione di Conferenza di Servizi inviatoci da codesto Ente in data 15/06/2022, ns. prot. n. 15602/22, per la verifica dell'intervento in oggetto, per quanto di ns. competenza si osserva che:

1. RETE ACQUEDOTTO: si conferma quanto già indicato nel parere ns. Prot.12428/21 del 19/04/2021
2. SISTEMA DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE:
 - Il progetto in esame, a differenza di quanto presentato per la Conferenza di Verifica assoggettabilità a VAS del 19/04/2021, non prevede più il convogliamento di tutte le acque nere civili ed industriali ad un impianto di fitodepurazione prima di essere scaricate in acque superficiali nel torrente Zerra. La soluzione progettuale presentata prevede infatti di convogliare sia le acque nere civili che quelle industriali al collettore sovracomunale esistente.
 - A differenza di quanto rappresentato in TAV. 11, l'allaccio alla rete fognaria potrà avvenire presso la cameretta 757 come individuato in planimetria allegata. L'allaccio alla rete dovrà avvenire a gravità e l'innesto dovrà essere preceduto da una cameretta di calma.
 - Per procedere con tale soluzione, come già indicato nel ns. Parere Prot.12428/21, si ricordano le specifiche condizioni che dovranno essere rispettate/verificate:
 - Essere ad una distanza tra il collettore e il limite della proprietà privata inferiore a m. 50
 - L'allaccio è consentito in assenza alle distanze previste dal regolamento di rete fognaria comunale dedicata alla raccolta delle acque reflue;
 - L'allaccio deve essere solo ed esclusivamente di acque nere;
 - L'allaccio deve essere eseguito in cameretta e sempre rispettando tutto quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (quota di allaccio, precauzioni per evitare

- rigurgiti ecc.);
- > L'allaccio deve essere eseguito esclusivamente da Uniacque o società da essa delegate;
 - > Il prezzo dell'allaccio viene individuato da Uniacque mediante apposito preventivo all'utente adottando o i prezzi forfettari del vigente listino oppure utilizzando i prezzi a misura;
 - > In presenza di piccoli nuclei abitati (più utenti singoli) deve comunque essere preferita – se possibile – la realizzazione di una condotta fognaria di servizio, al fine di ridurre il numero di allacci.

Trattandosi tuttavia di realizzare un allaccio (limitatamente al tratto compreso tra la cameretta di calma e l'innesto sul collettore) su area privata si può valutare la possibilità che l'utente stesso esegua il collegamento. Nel caso si adottasse questa soluzione dovrà comunque essere comunicata ad Uniacque S.p.A. la data di esecuzione dei lavori al fine di poter verificare quanto realizzato.

- In tavola 3 "Dati planimetrici e urbanistici esistenti e di progetto" viene rappresentato il "Progetto – schema standard urbanistici". Da tale schema si rileva che sono stati individuate aree destinate a Parcheggi perfinanziari ed aree per Parcheggi ad uso pubblico. Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche potrà essere mantenuto così come progettato e rappresentato in tavola 11 purché in Convenzione sia stabilito che la gestione della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche insistenti su area privata, su area ad uso pubblico e delle coperture, sia interamente privata. Qualora la gestione delle acque meteoriche sia comunale per la parte relativa alle aree asservite ad uso pubblico, anche i sistemi di raccolta e smaltimento relativi alle aree pubbliche dovranno essere fisicamente separati da quelli relativi alle aree private e coperture.
- La rete di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle strade e delle zone di parcheggio e i relativi sistemi di dispersione non verranno presi in gestione da Uniacque S.p.A. poiché non rientrano nella gestione del Ciclo Idrico Integrato.
- Si ricorda che si dovrà disporre di autorizzazione agli scarichi in corsi idrici superficiali di altri enti per quanto riguarda le acque meteoriche.
- L'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti solidi, non è soggetta alle disposizioni del Reg. Reg. 4/2006 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e, pertanto, anche per le acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle griglie poste all'entrata della piattaforma ecologica deve essere trovato un recapito alternativo alla fognatura comunale (suolo/strati superficiali del sottosuolo o c.i.s.). In ogni caso i rifiuti depositati temporaneamente sull'area adibita a isola ecologica devono essere stoccati in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di dilavamento dei rifiuti e di sversamento accidentale e quindi di contaminazione delle acque meteoriche;
- in generale, per la dispersione in loco delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, lo stesso deve essere tassativamente mantenuto in condizione di pulizia. Tutte le sostanze che possono causare una contaminazione delle acque meteoriche (es. rifiuti, materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti) devono essere

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

sfoccate e movimentate in modo da impedirne il dilavamento da parte delle acque meteoriche stesse;

- Le acque di condensa non sono acque meteoriche; tali acque se costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e/o condense degli impianti di condizionamento sono da considerarsi acque reflue domestiche. Pertanto, qualora la ditta intendesse mantenere il recapito di tali acque in c.i.s. dovrà ottenere la relativa autorizzazione allo scarico da parte della Provincia di Bergamo, qualora la ditta modificasse il recapito inviando tali acque in fognatura tali scarichi dovranno essere recapitati in fognatura attraverso la linea delle acque reflue domestiche;

- La linea di scarico delle acque di processo deve essere dotata di un pozzetto di controllo e prelievo campione a monte della confluenza con altri tipi di scarico.

- Si precisa che prima di realizzare i lavori di allaccio alla fognatura per le acque reflue, la ditta dovrà presentare ai nostri uffici domanda di nuovo allaccio e, nell'ambito del procedimento di tale istanza, verranno valutate le specifiche tecnico/costruttive del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e disposte le relative prescrizioni.

Una volta acquisito il permesso di allacciamento, prima di attivare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo, per le quali la ditta intende chiedere l'assimilabilità, la stessa deve ottenere la relativa Autorizzazione presentando domanda all'Ufficio d'Ambito di Bergamo.

Qualora l'Ufficio d'Ambito di Bergamo non rilasciasse l'assimilabilità alle acque reflue domestiche per gli scarichi di processo derivanti dall'attività, la ditta dovrà presentare al SUAP del Comune di Torre de Roveri di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nell'ambito di tale procedimento verrà valutata la compatibilità di tale scarico con l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Bagnatica.

3. INTERFERENZA ROTATORIA IN PROGETTO CON SOTTOSERVIZI: si anticipa che in corrispondenza della nuova rotatoria è presente la rete acquedotto comunale (come da planimetria allegata). Si chiede pertanto di comunicare alla scrivente, con almeno due settimane di anticipo la data di inizio dei lavori, al fine di poter segnare sul posto la rete acquedotto.

In generale si evidenzia che quand'anche in futuro si dovesse valutare la seconda proposta di scarico delle acque nere nel collettore fognario sovracomunale:

- è vietata l'adozione di trituratorie domestici collegati alla rete di scarico;
- è prescritto di installare adeguato manufatto degrossatore sullo scarico proveniente dalle cucine di mense, ristoranti, bar e punti ristorazione in generale;
- non sono accettate in rete fognaria le acque meteoriche di tetti e coperture, da smaltire in loco insieme a quelle non contaminate dei piazzali;
- uno scarico su suolo, ove riguardi acque pluviali e meteoriche di dilavamento non soggette al Reg. Reg. n. 4/2006 o seconda pioggia non contaminata, non richiede specifica autorizzazione, ma per poter realizzare i manufatti è richiesta, in relazione al regolamento edilizio, un'autorizzazione (o DIA), per il rilascio della quale è comunque

necessaria un'istruttoria comunale che ne verifichi l'ammissibilità in rapporto a tutte le specifiche normative di riferimento.
si ricorda che in data 27/11/2017 Regione Lombardia ha pubblicato il Regolamento N°7 del 23 Novembre 2017 in cui definisce criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Si chiede che il presente parere venga inserito nel verbale della CdS, fornendoci tempestivo riscontro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

ALLEGATI:


- Planimetria fognatura
- Planimetria acquedotto

Marco Guarnieri

Esercizio Zona 3

Referente:


Ingr. Maria Algarotti
Via Malpaga, 22 - 24050 Ghisalba (BG)
Tel. 035/3070536 - Fax. 035/3070110





Torre De Roveri
Mc Garlet Srl

Data: 21/07/2022



Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è copia sotto tutela della legge. Tale è proibita la riproduzione, anche parziale, e la cessione o l'uso senza nostra autorizzazione scritta.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

Direzione

Direttore: dr. Oliviero Rinaldi

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130 ☎ 035/22.70.493

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.itposta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

28.07.2022

Spett.le

Comune di TORRE DE' ROVERI

Ufficio tecnico

Piazza Conte Sforza, 3

24060 – Torre De' Roveri - BG

INVIATA VIA PEC: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Progetto SUAP insediamento produttivo agroalimentare nell'ambito dell'area ex Scarpellini in variante parziale al PGT ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Dpr 160/2010, dell'art 97 della Legge 12/2005 e s.m.i. e art. 7, comma 8 della Legge Regionale n. 11 del 19 febbraio 2014.

Convocazione della Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. Osservazioni.

Vista la Convocazione alla Conferenza dei Servizi pervenuta al Registro Ufficiale ATS con n. I.0057464 del 15/06/2022;

Richiamate le osservazioni espresse in sede di conferenza telematica per la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del 19/04/2021 e trasmesse tramite nota a Prot. ATS con n. U.0038732 del 21-04-2021;

Preso atto che a in data 07.06.2021 è stata decisa l'esclusione del progetto dal processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

Esaminata la documentazione reperibile sul fascicolo elettronico accessibile tramite link, con particolare riguardo a:

- Relazione tecnico illustrativa – aggiornamento maggio 2022;
- Planimetria generale di progetto– aggiornamento maggio 2022;
- Valutazione previsionale di impatto acustico datata 09/09/2021;
- tavole;

Valutato che dal punto di vista energetico la progettazione degli impianti è improntata alla realizzazione di un N.Z.E.B. (Nearly Zero Energy Building), un edificio ad alta prestazione energetica ed emissioni quasi zero;

Rilevato che per limitare il rumore generato dagli impianti presenti in sito, principale fonte di rumore (dopo la strada ubicata sul fronte ovest Via Casale), gli stessi saranno schermati da idoneo parapetto, contenuti grazie a un terrapieno dimensionato sul fronte sud e sud/est avente un'altezza di 2,9 m c.a. e limitati attraverso il controllo della velocità dei mezzi;

Per quanto di competenza si osserva quanto segue:

Nella documentazione presentata si legge che verrà creata un'area denominata "Piattoforma ecologica" dove verranno gestiti gli scarti prodotti dal reparto produzione. La ditta dichiara che si tratta di "scarti di lavorazione che hanno bassissimi impatti ambientali sia per la loro natura che per i metodi di raccolta e

Agenzia di tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035/385.111 – fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163

stoccaggio previsti". Considerato che tra i rifiuti prodotti vi sono anche " d) Scarti agroalimentari che sono i residui delle lavorazioni dei prodotti", ed eventuali fluidi di percolazione, seppur conferiti in un cassone a tenuta stagna, si chiede di porre particolare attenzione alla prevenzione e gestione degli odori, soprattutto nel periodo estivo più critico, a causa delle elevate temperature e di definire le frequenze e le modalità con cui verranno asportati i cassoni e prelevati i reflui da parte dell'azienda specializzata.

Considerato che l'area oggetto d'intervento, oggi in stato di abbandono e degrado, è ubicata a Nord-Ovest del Comune di Torre dé Roveri (BG), in un contesto urbanistico-territoriale a carattere prevalentemente artigianale/commerciale, caratterizzata dalla presenza di abitazioni solo sul fronte Sud-Est, dove però sono rispettati i limiti di zonizzazione acustica comunale (anche in termini di criterio differenziale) e che il nuovo insediamento non apporterà alcun aggravio presso i ricettori residenziali esistenti, non si rilevano criticità in termini di salute per la popolazione alla realizzazione del progetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria
dr. Oliviero Rinaldi

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti dell'ATS in conformità alle
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative).

Firmato da:
OLIVIERO RINALDI
Codice fiscale: RNLLVR83018C111R
Organizzazione: NDH PRESENTI
Valido da: 06-09-2021 14:00:41 a: 06-09-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 28-07-2022 12:01:04
Motivo: Approvo il documento

Ufficio A.T.S. competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Direttore dr. Oliviero Rinaldi
Referente: dott.ssa Chiara Lombardini – TdP – chiara.lombardini@ats-bg.it

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Firmato da:
CHIARA LOMBARDINI
Codice fiscale: LJBCHR03046628A
Organizzazione: NDH PRESENTI
Valido da: 14-12-2021 13:01:49 a: 14-12-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 28-07-2022 11:44:38
Motivo: Approvo il documento

Agenzia di tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035/385.111 – fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163



Direzione Operazioni Nord-Ovest

COMUNE DI TORRE DE'ROVERI

(PEC): comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

e p.c. ENAV S.p.A. - Area Operativa
 Funzione Progettazione Spazi Aerei
 (PEC): funzione.psa@pec.enav.it

Aeronautica Militare
 (PEC): aeroregione1@postacert.difesa.it

Oggetto: PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGRO ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010, DELL'ART. 97 DELLA L. 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA L. REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014. CONVOCAZIONE della CONFERENZA DEI SERVIZI, IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA EX ART 14 TER DELLA L.241/90 E S.M.I.

Si fa riferimento alla nota ricevuta a mezzo PEC in data 15/06/2022 (ENAC-PROT-15/06/2022-0073189-A), con la quale codesta Amministrazione ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa all'oggetto, per comunicare che la Scrivente non prenderà parte ai lavori.

Si segnala in ogni caso che - in conformità alle vigenti procedure dell'Ente - ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, il richiedente dovrà seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell'Ente al seguente indirizzo:

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>

A tal fine dovrà essere utilizzata l'utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., e dovrà essere consultato il documento "Verifica preliminare" (disponibile all'indirizzo internet sopra indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste ai punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti di altezza superiore a 100 m sul terreno o 45 m sull'acqua, opere speciali, etc.).

Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza.

Il Direttore

Ing. Eugenio Narciso

(Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Pulice



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
- BRESCIA -

Comune di Torre de' Roveri (Bg)
comune.torrederoverti@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. (generato automaticamente)
Class. 34.43.01
Fascicolo/ Torre de' Roveri
Sottofascicolo/ ART 146

Risposta al foglio prot. 4660 del 05-10-2022
(rif. ns. prot. 19749 del 05-10-2022)

OGGETTO: Torre de' Roveri (Bg) – realizzazione del nuovo insediamento produttivo McGarlet Srl all'interno dell'area ex vivaio Scarpellini - ristrutturazione e la demolizione parziale degli edifici e delle serre esistenti, nonché modesto incremento della superficie coperta
Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Richiedente: Mc Garlet srl

Con riferimento alla richiesta pervenuta ed acquisita in data 25-07-2022 con n. 15308, inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004, art. 142;

Vista l'integrazione dei documenti richiesti in data 01-08-2022 con n. 15748 e pervenuti e acquisiti a protocollo in data 05-10-2022 con n. 19749;

Preso atto del parere espresso in data 13-01-2021 dalla Commissione per il Paesaggio, e ritenuto di condividere le valutazioni in esso contenute, in quanto dall'esame istruttorio risulta che le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime il presente **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti. Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

La responsabile dell'istruttoria
arch. Fiona Colucci

IL SOPRINTENDENTE
arch. Luca Rinaldi
(firmato digitalmente)

